

Ma è proprio necessaria l'inimicizia tra magistrati inquirenti e giudicanti?

ROSARIO RUSSO

18 luglio 2025 • 15:50



Vietti parla di controllori e controllati che non possono condividere lo stesso percorso di carriera. Eppure l'articolo 104 della Costituzione dice che la magistratura è una, costituendo un unico ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, 'ancorché' composta dai giudicanti e dai inquirenti

L' avvocato Michele Vietti (già Vicepresidente del Csm) ha detto che «non è possibile che controllore e controllato condividano lo stesso percorso di carriera, lo stesso sistema di reclutamento, lo stesso organo disciplinare e appartengano alla stessa corporazione». Preciso che per 'controllore' e 'controllato' qui si intende il magistrato giudicante e rispettivamente quello requirente, l'affermazione del Vietti compendia l'argomentazione fondamentale su cui si basa la c.d. "separazione delle carriere" in corso di approvazione.

Orbene, è storicamente accertato che con l'avvento della Costituzione è finalmente prevalsa – sulla concezione francese (di matrice napoleonica) coltivata nei precedenti nostri ordinamenti (liberali e fascisti) – l'opposta visione italiana del Pubblico Ministero, tesa a sottrarlo all'influenza del potere esecutivo, per assoggettarlo (come avviene esplicitamente per i «giudici»: art. 101 Cost.) esclusivamente alla legge.

Il processo di equiparazione – in punto di autonomia e indipendenza del requirente rispetto al giudicante – è stigmatizzato soprattutto nell'art. 104, 1° Cost. Per scongiurare alle radici la concezione francese (cioè l'asservimento del Pubblico Ministero al potere esecutivo o politico), in sede costituente niente sembrò più dirimente e univoco che attribuire ai (magistrati) requirenti le stesse connotazioni di autonomia e indipendenza riservate ai (magistrati) decidenti, creando così una categoria unitaria, quella dei 'magistrati'. Unitaria sì, ma soltanto (ovviamente) in punto di autonomia e indipendenza, tanto ovvie e irrilevanti restando sia le differenze ontologiche tra le due categorie di magistrati, sia la loro comune disciplina.

In altri termini, secondo l'accettata lettura del vigente art. 104, 1° Cost., la magistratura è una, costituendo un unico ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, 'ancorché' composta dai giudicanti e dai requirenti! Scontata sia l'ovvia differenza funzionale tra giudicanti e requirenti sia la loro comune disciplina, entrambi sono accomunati dall'autonomia e dall'indipendenza rispetto ad ogni altro potere: tale il fondamentale 'principio' costituzionale che scolpisce la separazione dei poteri.

Ma proprio per questa via si tocca il vero *punctum dolens*! Invero, secondo la riforma vagheggiata da Vietti (e non solo), viene ridisegnato l'art. 104 Cost., ribadendo sì che «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», ma puntualizzando immediatamente che essa è «composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente».

Le due affermazioni sono ora intrinsecamente correlate, nel senso che - alla loro stregua - l'autonomia e l'indipendenza della magistratura sono costituzionalmente predicabili soltanto se le carriere dei 'controllori' giudicanti e dei 'controllati' requirenti siano differenziate, in termini di accesso, carriera, disciplina, etc. Pertanto autonomia e indipendenza dei magistrati presuppongono ora - secondo i nuovi conditores - l'effettiva e concreta separazione delle carriere tra giudicanti e requirenti, che deve essere attuata proprio con la proposta riforma costituzionale. Soltanto in tal modo - si conclude - il Giudice sarà finalmente «terzo e imparziale» (anche) rispetto al pm (art. 111, 2° Cost.).

ARGOMENTI SUGGESTIVI

Questa impostazione si nutre, come premesso, di argomenti suggestivi: ...«controllori e controllati» - «lo stesso percorso di carriera, lo stesso sistema di reclutamento, lo stesso organo disciplinare e appartengano alla stessa corporazione». Ma anche Vietti non si pone una domanda, tanto ovvia quando dirimente: nel dettare l'art. 104 Cost., per proclamare soprattutto l'indipendenza del pm da ogni altro potere, i costituenti ignoravano - o potevano ignorare - le disposizioni comuni ai 'controllori' giudicanti e ai 'controllati' requirenti, in termini di accesso, carriera, disciplina etc.? Certamente no.

E perciò, a misura che Vietti sottolinea l'ovvietà della propria critica, si rafforza e diventa insuperabile la convinzione che, nel vigente art. 104 Cost., è statuita l'indipendenza di giudicanti e requirenti rispetto ad ogni altro potere, attesa la cosciente e deliberata irrilevanza delle disposizioni che li accomunano sotto vari aspetti!

Così stando le cose, si può concludere che:

- a) innovando convintamente sulla costituzione (anche) materiale prerepubblicana, l'attuale art. 104 Cost. prescrive l'indipendenza e l'autonomia dell'insieme dei giudici e requirenti erga omnes, cioè rispetto ad ogni altro potere pubblico, ancorché le due menzionate categorie siano in parte regolate dalle medesime norme;
- b) invece l'auspicata riforma accede al medesimo risultato finale - indipendenza e autonomia di requirenti e giudicanti erga omnes - ma soltanto se, e quando, saranno effettivamente separate le loro specifiche carriere: nelle rappresentazioni teoriche più estreme (la proposta di legge costituzionale d'iniziativa popolare) si suggerisce di instillare addirittura un fisiologico antagonismo, una necessaria 'inimicizia', tra requirenti e giudicanti per garantirne l'indipendenza reciproca !

Residuano due obiezioni.

La prima segnala che, mentre attualmente l'art. 104 Cost. garantisce hic et nunc l'indipendenza di requirenti e giudicanti rispetto ad ogni altro potere, l'approvazione della riforma comporta il medesimo risultato, ma soltanto dopo l'implementazione della complessa nuova disciplina e il suo non semplice innesto sull'attuale ordinamento, creando così nel frattempo un irriducibile vuoto normativo. E al postutto perché mai la separatezza interna condiziona rigorosamente quella esterna, cioè rispetto agli altri poteri?

Infine se - come è indubitabile - il tema della separazione delle carriere è ampiamente discusso da decenni, come mai nessuno ha sollevato in sede propria la relativa questione di legittimità costituzionale nei termini ora oggetto di apposita non semplice riforma?

© Riproduzione riservata

ROSARIO RUSSO

già sostituto procuratore presso la Corte di Cassazione, oggi in
quiescenza

[VAI ALLA PAGINA DELL'AUTORE](#)